
committente

Città Metropolitana di Venezia

Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre Venezia - IT

RUP

Ing. Simone Agrondi

collaboratore principale al RUP

Ing. Matteo Morandina

progettazione



Sinergo Spa - via Ca' Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel+39 041 3642511 - fax+39 041 640481
sinergospa.com - info@sinergospa.com

progettista

Ing. Stefano Muffato

collaboratori

Arch. Francesca Cremasco

Ing. Francesco Roberto

Ing. Marco Vincenzi



oggetto

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI SU SCUOLE IN MESTRE
"G.BRUNO"

località

MESTRE (VE)

elaborato

SCHEMA DI CONTRATTO

-

direttore tecnico
Ing. Stefano Muffato

1.11

file
18062-04_A_PE-DG1.11-00_Schema

commessa

rev	data	redatto	verificato	approvato
-----	------	---------	------------	-----------

rev	data	redatto	verificato	approvato
-----	------	---------	------------	-----------

rev	data	redatto	verificato	approvato
0	25.01.2019 prima stesura	arch. F. Cremasco	Ing. S. Muffato	Ing. S. Muffato



Città metropolitana di Venezia

Imposta di bollo assoluta
con le modalità
telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007,
mediante modello Unico
Informatico, per
l'importo di € 45,00

Rep. numero _____

CONTRATTO D'APPALTO

dei lavori pubblici di INTERVENTI SU SCUOLE IN MESTRE - "G. BRUNO".

(CUP CIG)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno del mese di , presso gli uffici della Città metropolitana di Venezia, in Venezia-Mestre (VE), Via Forte Marghera 191,

AVANTI A ME

Dottor Stefano Nen, segretario generale della Città metropolitana di Venezia, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, come modificato dall'art. 10, comma 2-quater della legge numero 114 dell'11 agosto 2014.

SONO COMPARSI

da una parte:

l'ing. Simone Agrondi, nato a Padova il 23.03.1974 e domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Venezia, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Città metropolitana, codice fiscale numero 80008840276, "Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante" 0000242008 che, nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Città metropolitana". L'ing. Simone Agrondi, competente nella sua qualità di dirigente a stipulare i contratti per conto della "Città metropolitana" ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. numero 267/2000, dell'art. 28 dello statuto della Città metropolitana di Venezia, dell'art. 21 del regolamento provinciale

per la disciplina dei contratti e del decreto del Sindaco metropolitano 19 aprile 2018 numero 32, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale numero del, protocollo numero

dall'altra parte:

il sig., nato a (..), il .. 19., il quale interviene nel presente Atto in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, della impresa/società, con sede legale in(....) , Via, cap., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n....., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, data di iscrizione Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A., annotata con la qualifica di, nella sezione speciale in data La suddetta impresa/società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Appaltatore". (se invece la parte è un procuratore: il sig., nato a (..), il 19., residente a(..), in Via, cap., il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società, con sede legale in(..), Via, cap., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n....., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A., in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante di, sig., con scrittura privata autenticata dal Notaio dott., rep., del ... 20., registrata all' Ufficio di, in data al n..... serie

.... che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte integrante e sostanziale).(in caso di RTI: Il sig. interviene nel presente Atto in nome e per conto di, società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con:

-, con sede in (..), Via n...., cap., capitale sociale interamente versato €, codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;

-, con sede in (..), Via n... , cap., capitale sociale interamente versato €, codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;

giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio dott., rep., del....., registrata all’Ufficio di, in data..... al numero serie che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub “....” per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell’Atto anche “Appaltatore”.)

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io, segretario rogante sono certo, mi fanno richiesta di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - ii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- che l'esecuzione dei lavori per il compimento dell'opera pubblica denominata INTERVENTI SU SCUOLE IN MESTRE - "G. BRUNO" è stata definitivamente aggiudicata all'Appaltatore, con determinazione del dirigente del Servizio gestione del patrimonio edilizio numero del, protocollo numero, esecutiva ai sensi di legge;
- che la suddetta determinazione, sulla base della comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali del, protocollo numero, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'"Appaltatore", come previsto dall'art. 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e s.m.i.;
- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i.;
- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate dal comma 6 del medesimo articolo, come risulta dalle note protocollo numeri in data e che è decorso, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data _____, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- **(solo per società di capitali)** che l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza o meno di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all'inesistenza o meno di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall' “Appaltatore”, come allegato, alla nota del ..
....., acquisita al protocollo della “Città metropolitana” in data
..... al n.....;

- che è stato redatto processo verbale di consegna dei lavori in data

- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, in data
..... documento numero, dal quale risultano la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

- che la “Città metropolitana” ha acquisito attraverso il sistema SICEANT la “comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”;

- che l'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) della Città metropolitana di Venezia per il periodo 2018-2020 è consultabile alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>, e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: anticorruzione.@pec.cittametropolitana.ve.it e

anticorruzione@cittametropolitana.ve.it. **(solo per atto pubblico).**

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, affida all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione dei lavori, a misura/a corpo/parte a corpo e parte a misura, dell’opera pubblica denominata INTERVENTI SU SCUOLE IN MESTRE - “G. BRUNO” - come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’appalto di cui all’art. 2 alle condizioni, patti e modalità previsti:

- a. dai seguenti documenti ed elaborati, parte del progetto definitivo/esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale/decreto del Sindaco metropolitano numero del, protocollo numero, esecutiva/o:
 - capitolato speciale d’appalto parte 1^ e parte 2^ (allegato al presente contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale sua parte

- integrante e sostanziale sub ..);
- elenco dei prezzi unitari (allegato al presente contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a titolo di computo estimativo metrico, quale sua parte integrante e sostanziale sub...);
 - relazione tecnico-illustrativa;
 - documentazione fotografica;
 - computo metrico;
 - computo metrico estimativo;
 - analisi nuovi prezzi;
 - quadro di incidenza della manodopera;
 - quadro economico;
 - cronoprogramma;
 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - fascicolo dell'opera;
 - elaborati grafici Opere civili quali: Inquadramento generale scala 1:500, Planimetria generale 1:1000, Stato di fatto pianta piano terra, piano primo e piano secondo scala 1:100, Stato di progetto pianta piano terra, piano primo e piano secondo scala 1:100, Piante comparative scala 1:200, Sezioni di dettaglio scala 1:25 e 1:5;
 - elaborati grafici Impianti elettrici e speciali quali: stato di fatto e di progetto pianta piano terra, piano primo e secondo in scala 1:100;
- b. dal piano operativo di sicurezza redatto in conformità al D.Lgs. numero 81/2008 e consegnato dall'“Appaltatore” alla “Città metropolitana” come allegato alla nota del, acquisita al protocollo generale della “Città metropolitana” in data al numero.

2. Le Parti sottoscrivono, avanti a me, con firma digitale, in data odierna, per piena conoscenza ed integrale accettazione i documenti elencati al comma 1. Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti della “Città metropolitana”.

3. L'Appaltatore, ove non provveda in proprio, si obbliga ad utilizzare, di propria iniziativa, per le lavorazioni e le forniture di beni e servizi di cui all'art.1, commi 53 e 54, della legge n.190/2012, esclusivamente le imprese inserite nelle apposite liste istituite presso la Prefettura ai sensi dell'art.1 comma 52 e ss della medesima legge, salvo che l'“Appaltatore” comprovi che:

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non sia stata istituita alcuna *white list*;
- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non risulti iscritta alcuna ditta nell'ambito della tipologia richiesta;
- l'indisponibilità delle ditte presenti nella *white list* alle forniture, lavori o servizi richiesti dall'Appaltatore nei tempi e con le caratteristiche necessarie alla regolare esecuzione dell'appalto principale o a prezzi allineati a quelli praticati dal diverso soggetto prescelto. In presenza di tali presupposti l'Appaltatore non sarà assoggettato alla relativa penale ma verranno attivate le verifiche antimafia nei confronti dei sub contraenti prescelti. L'inadempimento di tale obbligo potrà essere contestato in qualsiasi momento dal RUP, dal Direttore lavori o dal Collaudatore sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo e, una volta accertato dopo aver valutato le eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore, sarà sanzionato con l'applicazione delle penali previste per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

4. La “Città metropolitana” e l’Appaltatore si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 per le parti in vigore, il DM 7 marzo 2018 n. 49 ed il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto.

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL’APPALTO)

1. La “Città metropolitana” pagherà all’Appaltatore, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di €
(euro/...), cui vanno aggiunti € 10.171,38 (euro diecimilacentosettantuno/38) per i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto, e € 8.405,64 (euro ottomilaquattrocentocinque/64) per lavori in economia, per un totale complessivo di € (euro/....0), oltre I.V.A nella misura di legge.

2. La “Città metropolitana” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. Il contratto è stipulato a misura. Essendo il contratto stipulato a misura, ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il prezzo delle prestazioni può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto dall’“Appaltatore”, costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche

vincolanti per l'“Appaltatore” ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera.

4. Qualora la “Città metropolitana”, per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e all'art. 8 del DM 7 marzo 2018, n. 49, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e dell'art. 8 del DM 7 marzo 2018, n. 49.

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43 comma 8 del D.P.R. 207/210 ai fini delle varianti e delle modifiche non sostanziali disposte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. L'offerta dell'“Appaltatore” espressa nell'elenco prezzi unitari al netto del ribasso offerto, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

7. La “Città metropolitana” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'Appaltatore.

8. La “Città metropolitana” dichiara che effettuerà i pagamenti all'“Appaltatore”, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191.

9. L'Appaltatore informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il sig., al quale la

“Città metropolitana” effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla “Città metropolitana”.

10. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla “Città metropolitana”, a cura e spese dell’“Appaltatore” stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Città metropolitana” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

11. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numerodel, protocollo numero, (impegno).

12. La “Città metropolitana” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa citata al comma 11, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000.

13. La “Città metropolitana” informa l’Appaltatore che ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 vige l’obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: (edilizia 3M8OCE).

ARTICOLO 5

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L' "Appaltatore" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, così come da ultimo definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. A tal fine, in particolare:

- si impegna a comunicare alla "Città metropolitana, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati;
- si impegna a trasmettere alla Città metropolitana copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all' esecuzione del presente contratto, che saranno individuate secondo quanto da ultimo precisato nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. L' "Appaltatore" si impegna a dare immediata comunicazione alla "Città metropolitana" ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell' inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La "Città metropolitana" e l' "Appaltatore" si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ARTICOLO 6

(TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto in data, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 110 (centodieci giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta (60) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M.

7 marzo 2018, n. 49.

ARTICOLO 7

(PENALE PER I RITARDI)

1. Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per il ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo zero virgola tre per mille (0,3‰) e l'uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare, in base all'insindacabile valutazione del R.U.P, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per la "Città metropolitana" di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ARTICOLO 8

(LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'“Appaltatore” di un'anticipazione del venti per cento (20%) sul valore del contratto, pari a €/00 (euro), da erogare e recuperare alle condizioni di legge.
- 2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di € 150.000,00 euro (euro centocinquantamila/00).**
3. Lo stato d'avanzamento lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori non appena sarà raggiunto l'importo sopraccitato.
4. Le parti espressamente concordano che il certificato di pagamento dovrà essere rilasciato dal Responsabile del procedimento, salvi i presupposti di legge, entro quarantacinque (45) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge, dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall'emissione del certificato di pagamento. Nel caso in cui la relativa fattura venga emessa in data successiva alla data del certificato di pagamento, il pagamento verrà effettuato entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.
6. Le parti espressamente concordano che il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso, salvi i presupposti di legge, entro il termine di tre (3) mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato ovvero nel caso di collaudo provvisorio dovrà essere emesso, salvi i presupposti di legge, entro il termine di sei (6) mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7. Le parti espressamente concordano che la “Città metropolitana” dovrà approvare il certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento del certificato medesimo, salvi i presupposti di legge.

8. Il pagamento del saldo avverrà entro trenta (30) giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio. Nel caso in cui la relativa fattura o altra documentazione prevista dalla legge, quale presupposto necessario da fornire a cura dell’“Appaltatore” per il pagamento venga presentata successivamente alla data del predetto certificato/collaudo provvisorio, il termine di trenta (30) giorni decorrerà dalla relativa acquisizione.

ARTICOLO 9

(PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. L’“Appaltatore”, una volta stipulato il contratto, e non oltre sette (7) giorni dalla data della stipulazione, dovrà prendere accordi con la Direzione Lavori per presentare alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. In ogni caso il suddetto programma dovrà essere presentato alla “Città metropolitana” entro venti (20) giorni dalla data di stipula del contratto. Il Capitolato Speciale d’appalto, già allegato al presente atto sotto contiene in dettaglio i contenuti del suddetto programma. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma verrà applicata la medesima penale di cui all’articolo 7 del presente contratto.

ARTICOLO 10

(SOSPENSIONI DEI LAVORI)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trova applicazione per le sospensioni dei lavori l’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’art. 10 comma 2 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 oltre a quanto previsto dal capitolato

speciale d'appalto, già allegato al presente atto sotto la lettera "....."

ARTICOLO 11

(CONTROLLI)

1. Durante il corso dei lavori la "Città metropolitana" potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'"Appaltatore" circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lettere e) ed i) del D.P.R. 207/2010.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla "Città metropolitana" nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'"Appaltatore" per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'"Appaltatore" stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'"Appaltatore", né alcuna preclusione in capo alla "Città metropolitana".

ARTICOLO 12

(SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO)

1. La "Città metropolitana" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto per il collaudo si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, del DPR 207/2010 nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate.

ARTICOLO 13

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n. 108 e n. 109 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., l’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e il D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

2. (antimafia ipotesi A) La “Città metropolitana” recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

(antimafia ipotesi B) La “Città metropolitana” recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

3. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Venezia consultabile alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento>.

La “Città metropolitana”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all’“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la “Città metropolitana” procederà all’applicazione della penale di cui all’articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e all’incameramento

della cauzione definitiva. La “Città metropolitana” può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 14

(MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell’arbitrato.
2. L’“Appaltatore” accetta come Foro competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 15

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. La “Città metropolitana” e l’ “Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero, in data .. 20.., stipulata conS.p.A., Agenzia, per/00 euro (€,00).
2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato, alla nota trasmessa dall’“Appaltatore” in data .. 20.., registrata al protocollo della “Città metropolitana” il .. 20.. al numero Detta polizza è conservata agli atti della “Città metropolitana”.
3. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del per cento (...%) rispetto alla misura

fissata dalla legge, in quanto l'“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla copia dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici numero emessa dalla società in data e da.....(vedi art. 93 D.Lgs. 50/2016), oppure in quanto trattasi di micro/piccola/media impresa, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i..

5. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Città metropolitana” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la “Città metropolitana” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 16

(POLIZZA ASSICURATIVA)

1. La “Città metropolitana” prende atto che l'“Appaltatore”, come previsto dall'art. 103, comma 7 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., ha stipulato polizza assicurativa numero, in data .. 20.., con S.p.A., Agenzia di, per un massimale di cinquecentomila/00 euro (€ 500.000,00)

per danni ad impianti ed opere, di cinquecentomila/00 euro (€ 500.000,00) per danni agli impianti ed opere preesistenti, e di cinquecentomila/00 euro (€ 500.000,00) per demolizioni e sgombero.

2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di 2.000.000/00 (€ duemilioni,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data ..
..... 20., trasmessa dallo stesso “Appaltatore” e ricevuta al protocollo della “Città metropolitana” il 20.. al n..... Detta polizza è conservata agli atti della “Città metropolitana”.

OVVERO

1. L’“Appaltatore”, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, deve trasmettere la polizza di assicurazione prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., copia di polizza di assicurazione per un massimale di euro cinquecentomila/00 (€ 500.000,00) per danni a impianti e opere, di euro cinquecentomila/00 (€ 500.000,00) per danni agli impianti e opere preesistenti e di euro cinquecentomila/00 (€ 500.000,00) per demolizione e sgombero.

2. La polizza di cui al precedente comma 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 2.000.000/00 (€ duemilioni,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio.

ARTICOLO 17

(SUBAPPALTO)

1. Il subappalto non è ammesso non avendo l’“Appaltatore” indicato i lavori o le parti

di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

OVVERO

La “Città metropolitana” dà atto all’“Appaltatore” che, in sede di presentazione della propria offerta, ha dichiarato che intende subappaltare, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori di, categoria corrispondente alla quota del% del valore del contratto, come risultante dalla documentazione presentata dall’“Appaltatore” in sede di gara.

2. In ogni caso la “Città metropolitana”, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell’“Appaltatore”;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

3. L’“Appaltatore” resta in ogni caso responsabile nei confronti della “Città metropolitana” per la prestazione oggetto di subappalto. La “Città metropolitana” è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

4. Nel caso la “Città metropolitana” non paghi direttamente il subappaltatore, all’“Appaltatore” è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’“Appaltatore” non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la “Città metropolitana” sospende il successivo pagamento a favore dell’“Appaltatore”.

ARTICOLO 18

(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. Il signor dichiara che l'“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 19

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l'“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a 15

OVVERO

che l'“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del, rilasciato dalla Provincia/Città metropolitana di e acquisito al protocollo della “Città metropolitana” in data al numero

ARTICOLO 20

(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La “Città metropolitana” dà atto che l'“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL/INPS_..... richiesto in data, con scadenza validità il

ARTICOLO 21

(DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio nel comune di, all'indirizzo

ARTICOLO 22

(SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 02.12.2016)

1. L'“Appaltatore”, ai sensi di quanto disposto dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 5, comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, ha l'obbligo di rimborsare alla “Città metropolitana” le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione.

2. “L'Appaltatore” ha provveduto a depositare la somma di/euro (€) presso il Tesoriere dell'ente, Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia, IBAN IT69T0200802017000101755752.

ARTICOLO 23

(SPESE CONTRATTUALI)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali di/00 euro (€,00) sono a carico dell'“Appaltatore” che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere dell'ente, Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia, IBAN IT69T0200802017000101755752.

ARTICOLO 24

(REGISTRAZIONE)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’ I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 25

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Il dirigente ing. Simone Agrondi informa l’“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è la “Città metropolitana” stessa quale entità organizzativa complessiva.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla loro lettura.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti.

Essi lo hanno approvato e sottoscritto unitamente agli allegati sub sub in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati rilasciati, per da, numero seriale e per l’ing. Simone Agrondi da Infocert S.p.a., numero seriale 79F343 risultano a me Ufficiale Rogante, validi e non revocati sulla base dell’apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all’atto dell’apposizione della loro firma.

Dopo di che io Segretario della Città metropolitana di Venezia ho apposto, sui medesimi documenti, la mia firma digitale, in presenza delle parti.